



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 9 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.:** Scalera Marisa nata a Marzano Appio il 27/04/1943 matr. 9052 c.f. **SCLMRS43D67E998V**

**Ex dip. :** Papa Giuseppa nata a Castelmorrone il 18/12/1948 matr. 8923 c.f. **PPAGPP48T58C211C**

**Avvocato:** Varriale Paolo, c.f. **VRRPLA67C23F839I** -Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** indennità rischio e disagio, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 77533 del 04/02/2016 (prat.n.1383/2010 CC/Avv.ra) 'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle predette ex dipendenti, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e dell' indennità di rischio ex articolo 19 CCNL 2001 per un importo complessivo di € 10.68218 in favore di Scalera Marisa e di €. 13.087,56 in favore di Papa Giuseppa, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, altresì, compensato per metà le spese di lite e condannato la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore dell'avv.to Paolo Varriale la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura, già ridotte in €. 800,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, come per legge.



L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 85930 del 08/02/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 498380 del 21/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 85930 del 08/03/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n.197706 del 21/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.

**TOTALE DEBITO**

**€. 36.532,53**

**Ex dip. Scalera Marisa matr. 9052**

Indennità di disagio	€.	10.682,18
Interessi legali al 27/01/2017	€.	1.425,63
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	2.859,95
IRAP	€.	<u>908,01</u>
	€.	<b>15.875,77</b>

**Ex dip. Papa Giuseppa matr. 8923**

Indennità di disagio	€.	13.087,56
Interessi legali al 27/01/2017	€.	1.785,54
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	3.503,91
IRAP	€.	<u>1.112,45</u>
	€.	<b>19.489,46</b>

- Competenze legali avv. **Varriale Paolo** € **1.167,30**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n. 77533 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.
- prospetto di calcolo competenze legali.
- nota prot .n.197706 della U.O.D. 05

Napoli, 21/07/2016

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0077533 04/02/2016 07,51

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04  
4 FEB. 2016

**CC- 1383/2010- Avv. Letizia**  
Scalera Marisa c/Regione Campania  
Trasmissione sentenza n. 777/2015  
**Trib. S.M.C.V.- Sezione Lavoro**

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

Si rappresenta altresì che pende appello avverso la stessa.

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott. Flora Vollero, all'udienza del 18 febbraio 2015 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11608/2009 del ruolo generale, cui è riunita la causa recante rg n. 11609/2009 avente ad oggetto: spettanze retributive

**T R A**

**SCALERA MARISA e PAPA GIUSEPPA**, entrambe rappresentate e difese dall' avv. to Paolo Varriale, come in atti, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliano  
ricorrenti

**C O N T R O**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in via Santa l n. 81 Napoli

resistente

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con distinti ricorsi entrambi depositati in data 1 dicembre 2009, e successivamente riuniti in corso di causa, le istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunte ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccate rispettivamente, la Scalera presso il Comune di Vairano Scalo e la Papa, presso il Comune di Castel Morrone, esponevano che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Le istanti hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo hanno convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione



accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Ritiene, infatti, il Giudicante di condividere gli orientamenti espressi in casi analoghi da precedenti pronunciamenti di questo Tribunale, che in questa sede si intende integralmente richiamare, atteso l'art 118 disp.att. cpc ( tra gli altri, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sent. n 5966 del 2012 ).

Le ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di



ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alle ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato dei Sindaci del Comune di Vairano Scalo e di Castel Morrone, ( cfr doc. 2 produzioni di parte)- che le istanti lo utilizzassero nello svolgimento delle proprie mansioni . D'altronde, come emergente dalle buste paga depositate che illustrano le qualifiche delle ricorrenti, è possibile presumere un collegamento funzionale tra la qualifica amministrativa ricoperta e l'utilizzo del computer.

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore di Scalera Marisa della complessiva somma di euro 10682,18 ed in favore di Papa Giuseppa della somma complessiva di euro 13.087,56, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo, avuto riguardo alla trattazione unitaria della cause ex art 151 disp.att. cpc ult. comma.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Flora Vollero definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di Scalera Marisa la complessiva somma di euro 10682,18, ed in favore di Papa Giuseppa la somma complessiva di euro 13087,56, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona\* del legale rapp.te p.t., a pagare in favore dell'avv.to Paolo Varriale la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in € 800,00, oltre, oltre cpa, iva e rimborso forfettario, come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 18.02.2015

Il Giudice  
Dott.ssa Flora Vollero



## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avv. **PAOLO VARRIALE** (nato a Napoli il 23.03.1967), con studio in 80010 Quarto Flegreo (Na) alla Via Marie Curie n. 25, C.F.: VRRPLA67C23F839I, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 13042 con tessera n. AA009477, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., nella qualità di procuratore di se stesso, in relazione al giudizio intentato dalla Sig.ra SCALERA Marisa (SCLMRS43D64E998V) ai danni della Regione Campania innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definito con sentenza n. 777/2015 emessa in data 18.02.2015 e pubblicata in pari data, recante R.G. n. 11608/2009

### NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della sentenza formata su supporto analogico n. 777/2015 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.02.2015, e pubblicata in pari data, con formula esecutiva apposta in data 29.04.2015 dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Fiorella Russo, a definizione della controversia Scalera Marisa +1/Regione Campania (R.G. 11608/2009), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata a:

**1) Regione Campania**, in persona del Presidente P.T., elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, alla PEC: us01@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro PPAA.

Infine

### ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che il provvedimento notificato è copia per immagine conforme all'originale da cui è stato estratto.

Quarto Flegreo (Na) 21 gennaio 2016

Avv. Paolo Varriale

**Sentenza Trib. di S.M.C. Vetere -Sez.Lav.-**  
**Numero 777/2015**  
**Dipp. Scalera Marisa e Papa Giuseppa**  
**Avv. Paolo Varriale**

Diritti e onorari			800,00
spese generali	15,00%	800,00	<u>120,00</u>
			920,00
CPA	4%	920,00	<u>36,80</u>
			956,80
IVA	22%	956,80	210,50
TOTALE FATTURA			<b>1.167,30</b>
RITENUTA	20%	920,00	184,00
NETTO A PAGARE			983,30



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte  
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –  
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0197706 21/03/2016 12,22

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 43 del 2016



**Oggetto: Sentenza n. 777/2015 del Tribunale S. M. Capua Vetere – SCALERA Marisa e PAPA  
Giuseppa c/Regione Campania – Nota prot. n. 85930 dell'8.02.2016 – Problematica art. 3 L.R. n. 57/1985**

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

I ricorrenti, tutti assegnati presso altri enti ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 57/85 (personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 616/77), lamentano il mancato pagamento del salario accessorio, legato alla produttività collettiva, nonché alcune indennità (rischio e disagio).

Riguardo tali richieste si evidenzia che in data 9.10.2001 era stato siglato il CCDI per il personale della Giunta Regionale in attuazione dell'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999, articolo quest'ultimo che aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità.

L'art. 2 dello stesso CCDI del 2001, rubricato "Campo di applicazione", espressamente prevedeva, al comma 3, che "al personale comandato di cui alla L.R. 65/80 e alla L.R. 57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale".

I ricorrenti hanno contestato la legittimità del comportamento datoriale, chiedendo la nullità dell'art. 2, comma 3, del CCDI 2001 (in quanto in contrasto con gli artt. 40 e 45 del D. Lgs. 165/2001) e quindi il pagamento del salario accessorio collegato alla produttività collettiva nonché al rischio e al disagio.

In riferimento alle disposizioni contrattuali oggetto della pretesa attoria, il comma 2 **dell'art. 9 del CCDI 2001** ("Piano di lavoro generale") prevede che "il piano di lavoro generale si sostanzia in un progetto unico per tutti i dipendenti elaborato dal Settore Organizzazione e Metodo sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore alle Risorse Umane ed approvato con Delibera di Giunta Regionale".

Il comma 3 specifica che "Le risorse economiche del piano di lavoro generale vengono erogate sulla base dell'effettiva partecipazione allo svolgimento del piano di lavoro generale".

E, infine il comma 8 stabilisce che "il dirigente di Settore trasmette al Settore Organizzazione e Metodo l'elenco dei partecipanti al piano di lavoro con indicazione dei giorni di assenza effettuati dagli stessi e con una certificazione che ne attesti la partecipazione attiva".

La lettura dell'articolo sembra far intuire che la partecipazione al Piano di lavoro generale, essendo soggetta ad individuazione da parte del dirigente di Settore, non è un diritto del dipendente.

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969  
fax 081/7982279 – Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279  
e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

Tale tipologia di produttività collettiva si fonda, inoltre, sulla premessa di cui all'art. 7 dello stesso CCDI 2001 secondo cui "la possibilità prevista per le Amministrazioni Pubbliche della scelta delle forme di utilizzazione delle risorse economiche destinate all'erogazione del fondo per la produttività, in ragione degli orientamenti e degli obiettivi prioritari di ciascuna di esse, può essere colta come opportunità per promuovere l'innovazione gestionale di parte del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Il sistema di incentivazione della produttività collettiva, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi, si configura quale istituto salariale diretto al raggiungimento di obiettivi predeterminati dall'Amministrazione".

Laddove, quindi, il personale in questione non abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dall'Amministrazione e al miglioramento della qualità dei servizi, non si comprende come possa essere legittimata l'attribuzione di tale salario accessorio.

Le stesse considerazioni svolte per l'art. 9 CCDI 2001 si ritiene valgano anche in riferimento all'art. **art. 37 CCNL del 22.01.2004 - Compensi per produttività**, in quanto è previsto che:

*"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.*

*2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.*

*3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.*

*4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. (...)"*

Dello stesso tenore è la sentenza n. 224/2014 del Tribunale di Avellino – sez. Lavoro, secondo cui "... l'erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati effettuato dal dirigente responsabile della struttura organizzativa in cui si presta servizio, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati. Lo stesso è a dirsi della produttività di settore e individuale ex artt. 10 e 11 CCDI del 9.10.2001. Tali compensi possono essere riconosciuti solo al singolo dipendente impegnato nell'innalzamento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività del settore in cui presta servizio".

Per quanto attiene all'indennità di disagio, dalla lettura del dettato previsto in sede decentrata, neppure l'indennità di cui all'art. 25 del CCDI 2001 "Attività svolte in condizioni disagiate" sarebbe attribuibile al personale "distaccato" in quanto l'art 2 del CCDI 2001 ("campo di applicazione") prevede espressamente al comma 3 che "al personale comandato di cui alla L.R.65/80 e alla L.R.57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale", escludendo pertanto le indennità disciplinate dal CCDI 2001 e tra queste le attività svolte in condizioni disagiate (art. 25 CCDI 2001).

In riferimento poi all'indennità di rischio, L'articolo 41 CCNL 2004 ridetermina con decorrenza dal 31.12.2003 la misura dell'indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL 2000. Tale ultimo articolo espressamente prevede:

*"1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.*

2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000."

In tale caso l'Amministrazione è intervenuta disciplinando all'art. 19 del CCDI 2001 l'indennità di rischio "prevista per le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale", attribuita tra l'altro per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio, ovvero di presenza in servizio. Anche in questo caso, però, il tenore dell'art. 2 del CCDI 2001 ne escluderebbe l'applicazione per i dipendenti di cui alla L.R. n. 57/85.

Va, inoltre, rilevato che il personale di cui trattasi risulta essere comandato, se non trasferito definitivamente, visto il tenore dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 57/85. Trattandosi quindi di personale comandato, alla luce altresì del parere ARAN RAL\_1553 che richiama l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 - e che recita "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale" -, non può ritenersi responsabile l'Amministrazione regionale per i trattamenti accessori eventualmente riconoscibili al personale de quo dall'ente utilizzatore.

Lo stesso parere Aran, riguardo il trattamento accessorio precisa, infatti, che "secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso".

MRS

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza

